

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

Dichiarazione

fallimento.

PRIMA SEZIONE CIVILE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 15894/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

cron. 20877

Dott. ALDO CECCHERINI

- Presidente - Rep. C.J.

Dott. ANIELLO NAPPI

- Consigliere - Ud. 16/09/2015

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Consigliere - ^{PU}

Dott. MASSIMO FERRO

- Consigliere -

Dott. LOREDANA NAZZICONE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15894-2009 proposto da:

TREDA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f.

persona del legale rappresentante pro

domiciliata

giusta procura a margine del ricorso;

1436

2015

· ricorrente -


contro

FALLIMENTO TREDA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, FLAIR ACADEMY S.R.L.;

avverso la sentenza n. 1167/2009 della CORTE D'APPELLO di MILANO;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2015 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Milano con sentenza del 28 aprile 2009 ha respinto il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 30 giugno 2008, che ha dichiarato il fallimento della Treda s.r.l.

La corte territoriale ha ritenuto che il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione siano stati regolarmente notificati, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., al liquidatore presso la sua residenza, ove la società aveva trasferito la legale, restando irrilevante propria sede la circostanza che il medesimo non avesse avuto conoscenza concreta dell'atto per inconvenienti di ordine pratico. Dall'istruttoria prefallimentare, inoltre, è emerso il superamento della soglia di rilevanza di cui all'ultimo comma dell'art. 15 l.f., essendo emerse a carico della Treda s.r.l., nel periodo 2006-2007, numerose esposizioni debitorie per ammontare ulteriore di circa € 42.000,00, largamente superiore all'importo indicato citata disposizione.

Contro questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla soccombente, affidato a due motivi; non svolgono difese gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., perché è stato violato il contraddittorio, non essendovi adeguato riscontro di tutte le attività svolte per portare a conoscenza del liquidatore il ricorso di fallimento.



Con il secondo motivo, censura la violazione e la falsa applicazione dell'art. 15, u.c., l.f., per avere la sentenza impugnata considerato rilevanti anche debiti contestati ed in via di definizione giudiziale.

- 2. Il primo motivo pone alla Corte quesiti inammissibili, in quanto affatto generici e privi della formulazione di un effettivo quesito di diritto, in violazione dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile nel caso di specie.
 - 3. Il secondo motivo è infondato.

Esso sviluppa argomenti focalizzati sui debiti contestati, in relazione ai quali il giudice d'appello ha, tuttavia, affermato che i rilevano ai fini dell'applicazione della predetta anche ove essi siano contestati: in tal modo, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio, affermato da questa Corte, secondo cui per stabilire se sussista qualificato l'indebitamento occorre considerare nell'esposizione debitoria anche i crediti contestati (Cass. 2 dicembre 2011, n. 25870).

La circostanza che si tratti di debiti in tutto o in parte contestati nem impedisce infatti, di per sé, l'inclusione nel computo dell'indebitamento complessivo rilevante, trattandosi di un dato oggettivo che non può dipendere dall'atteggiamento e dall'opinione soggettiva del debitore al riguardo.

A siffatto principio di diritto la corte d'appello si è correttamente attenuta, né sono apprezzabili le ulteriori doglianze nel merito avanzate, posto che la verifica delle circostanze in fatto dedotte dalla ricorrente implicherebbe un

v. Cy

Il cons rel/est.

accertamento di fatto ed un giudizio valutativo di merito che non rientrano nei poteri della Corte di cassazione, onde la censura, per tale parte in cui è stata prospettata, si manifesta inammissibile.

4. - Alla reiezione del ricorso non fa seguito alcun provvedimento sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre 2015.

Il Consigliere est.

(Loredana Nazzicone)

Il Presidente

(Aldo Ceccherini)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

L 15 017 2015

LEUNZONARIO GIODZIARIO
ATRINE DIANCHI